

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 539/2012 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2012

recante fissazione dell'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, recante apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva ⁽²⁾, prevede due sottoperiodi per la presentazione delle offerte.
- (2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, la Commissione, sulla base delle offerte notificate dagli Stati membri, decide di fissare un importo massimo dell'aiuto oppure di non fissare un importo massimo dell'aiuto.
- (3) Sulla base delle offerte presentate nell'ambito della prima gara parziale, risulta opportuno fissare un importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato dell'olio di oliva per il sottoperiodo che scade il 19 giugno 2012. La fissazione di tale importo massimo dell'aiuto conduce a un superamento del quantitativo totale indicato all'articolo 1,

paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2012. Pertanto, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 826/2008, la Commissione fissa un coefficiente di assegnazione per le offerte presentate al livello dell'importo massimo dell'aiuto al fine di rispettare il quantitativo totale disponibile.

- (4) Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il sottoperiodo che scade il 19 giugno 2012 nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2012, l'importo massimo dell'aiuto per l'olio di oliva è fissato nell'allegato del presente regolamento.
2. Alle offerte presentate al livello dell'importo massimo dell'aiuto si applica un coefficiente di assegnazione dell'73,37992 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2012

Per la Commissione,
a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 132 del 23.5.2012, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

